



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO GINNASIO DI STATO "EUGENIO MONTALE"

Classico, Linguistico, delle Scienze Umane

Via di Bravetta, 545 - 00164 ROMA - cod.fisc. 97021870585

✉ RMPC320006@istruzione.it ✉ RMPC320006@pec.istruzione.it Sito web: www.liceomontaleroma.it

☎ 06 121123660 - 06 661 40 596 fax 06 121123661

Roma, 5 ottobre 2018
Prot. n. 5517/U

Decr. n. 11348

**A tutto il personale
Docente e ATA**

**Ai docenti/operatori esterni
con incarichi di collaborazione**

SEDE CENTRALE E SUCCURSALI

AI DSGA

Oggetto: Disposizioni del Dirigente scolastico su obblighi e organizzazione della sorveglianza all'interno dell'istituto.

Con la presente si impartiscono le direttive di massima per l'accoglienza dell'utenza e la vigilanza degli studenti per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'Istituzione Scolastica (edificio e relative pertinenze esterne).

Tali direttive devono intendersi come istruzioni di carattere generale, suscettibili di eventuali modifiche e/o integrazioni da parte del Dirigente scolastico, allo scopo di garantire la piena tutela della salute e della sicurezza degli studenti.

Premessa

CONSIDERATO che ai sensi dell'*art. 2048 cod. civ. - responsabilità del precettore per danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza*, i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via *preventiva* le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa;

VISTO che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico;

VISTO che sotto quest'ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono;

SI DISPONE

di attuare le misure organizzative concernenti la vigilanza degli alunni, come di seguito riportato:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante il cambio dell'ora di lezione;
4. durante l'intervallo didattico fra le lezioni;
5. durante il tragitto verso l'uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. nel periodo compreso fra l'orario mattutino e le attività pomeridiane previste dal POF;
7. nei confronti degli alunni diversamente abili;
8. durante le assemblee degli studenti (di classe, d'Istituto)
9. durante gli spostamenti interni alla scuola (aula, palestra, laboratori, ecc.)
10. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione/stage formativi, attività di alternanza scuola-lavoro e altre attività esterne
11. in caso di emergenza, infortunio o difficoltà
12. in funzione della prevenzione dei rischi

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29.11.2007 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668). E' richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare

sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo di Area (CCNL 29.11.2007).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio delle lezioni si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nei minuti che precedono detto ingresso è operante una vigilanza complessiva sul cortile esterno della scuola, tenuto conto che, per evitare la permanenza in strada dei ragazzi che attendono di entrare in classe, è consentito il loro ingresso nel cortile dalle ore 7.50.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi reparti assegnati fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I collaboratori scolastici in servizio al piano terra sono tenuti a far rispettare l'orario di ingresso a scuola, consentendo l'entrata degli alunni fino alle ore 8.05, con eccezione per gli studenti per i quali è già stata autorizzata specifica deroga dal Dirigente Scolastico e per altre eventuali situazioni nelle quali, a giudizio dei collaboratori del Dirigente/Referenti di sede sussistano gravi motivi per giustificare il ritardo.

3. VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DELL'ORA DI LEZIONE

Allo scopo di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio dell'ora, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a controllare la regolarità dell'avvicendamento degli insegnanti nelle classi secondo quanto stabilito dall'orario di lezione della giornata.

Al collaboratore scolastico viene affidata la sorveglianza degli alunni da parte del docente che deve raggiungere un'altra classe. Il collaboratore vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che non ha lezione nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega per il cambio; qualora l'attesa risulti superiore ai 10 minuti, il docente affiderà la classe a un collaboratore scolastico e avviserà la vicepresidenza del ritardo. Il docente che ha lezione nell'ora successiva, si recherà tempestivamente nella classe che lo attende. La sorveglianza dovrà essere assicurata dai collaboratori presenti al piano. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti interessati al cambio di classe di limitare, per quanto possibile, il protrarsi dell'attesa da parte degli allievi dell'ora successiva, per ridurre le immaginabili azioni di disturbo che si possono creare ai danni delle classi nelle quali si stanno svolgendo regolarmente le lezioni.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi dell'ora, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

I collaboratori in servizio al piano terra devono controllare che i ragazzi, nel passaggio fra un'ora e la successiva, non escano nel cortile esterno, sostando nella zona prospiciente l'ingresso principale dell'istituto mentre le lezioni sono in corso.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO DIDATTICO FRA LE LEZIONI

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo coincidente con i venti minuti comprendenti i 10 minuti finali della 3° ora e i 10 minuti iniziali della 4° ora, si dispone che detta vigilanza sia assicurata dai docenti in servizio nella classe per i primi 10 minuti e dai docenti dell'ora successiva per i restanti 10 minuti, che subentreranno ai colleghi secondo lo schema indicato per il cambio delle ore, permanendo sulla porta dell'aula e/o sul corridoio corrispondente, per poter vigilare sia gli alunni presenti nell'aula stessa sia gli alunni presenti nel corridoio. Si ricorda, inoltre, che i docenti che iniziano il proprio servizio alla 4^a ora, nonché i docenti a disposizione e/o in compresenza negli orari degli intervalli coadiuveranno i loro colleghi per assicurare la vigilanza nei locali interni (atrio) ed esterni (cortile scolastico) dell'Istituto durante tali periodi. I docenti sono tenuti ad osservare i turni di vigilanza specificatamente disposti per le fasi di intervallo dell'attività didattica, anche ai fini del controllo sull'osservanza del divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle sedi scolastiche.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

I collaboratori scolastici in servizio al piano terra sono tenuti a verificare che i **cancelli carrabili e pedonali** restino **chiusi durante l'intervallo**. Il controllo su eventuali ingressi non autorizzati di estranei deve essere svolto con grande attenzione, così come vanno impedito le uscite degli studenti al di fuori degli orari programmati.

E' opportuno evitare che gli studenti che sostano nel cortile in prossimità della cancellata di separazione con la strada si intrattengano in conversazione con soggetti esterni che stazionano al di là dell'inferriata di confine.

Il personale docente e i collaboratori scolastici dovranno sollecitare un tempestivo rientro in classe al termine di ciascun intervallo.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO VERSO L'USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi reparti di servizio.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all'uscita dell'edificio.

6. VIGILANZA NEL PERIODO COMPRESO FRA LE LEZIONI MATTUTINE E LE ATTIVITA' POMERIDIANE PREVISTE DAL POF

Nel periodo di tempo compreso fra il termine delle lezioni mattutine e l'inizio delle attività pomeridiane previste dal POF gli alunni possono uscire dall'edificio scolastico e per la vigilanza sui minori subentrano i relativi esercenti la responsabilità genitoriale. Al personale della scuola (non solo interno, ma anche esterno, come può essere il caso degli esperti esterni coinvolti nell'attuazione dei vari progetti del POF) compete la vigilanza durante il proprio orario di lezione secondo quanto previsto e comunicato per lo svolgimento di tali attività.

7. VIGILANZA SUGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni diversamente abili con grave handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi,

deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente specialistico o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI (di classe, d'Istituto)

Durante le assemblee d'Istituto, salvo diversa disposizione del Dirigente Scolastico, i docenti sono tenuti ad **osservare il proprio normale orario di servizio**, anche al fine di assicurare il mantenimento della disciplina nell'ambito dell'Istituto e un più diffuso controllo sulle condizioni di sicurezza legate alle peculiarità di svolgimento delle riunioni assembleari studentesche, sulla base delle specifiche esigenze e indicazioni organizzative definite e comunicate dal Dirigente Scolastico.

Durante le assemblee di classe, l'insegnante dell'ora garantisce la vigilanza rimanendo in prossimità dell'aula.

9. VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA (AULA, PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI, ECC.)

Durante gli spostamenti interni alla scuola la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in servizio sulla classe nell'ora di lezione per cui si sta effettuando lo spostamento, con l'aiuto dei collaboratori scolastici che controllano la regolarità della sua effettuazione. Identiche disposizioni si applicano per gli spostamenti fra Aule/Palestre/Laboratori delle sedi scolastiche, finalizzate al raggiungimento dei locali per lo svolgimento delle ordinarie attività didattiche. **Si precisa che agli alunni non è consentito l'uso dell'ascensore.** Soltanto in particolari casi, per giustificati motivi, l'allievo può utilizzarlo, comunque sempre accompagnato solo da personale scolastico.

10. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE/STAGE FORMATIVI/ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E ALTRE ATTIVITA' ESTERNE ALLA SCUOLA

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto pari, di norma, a un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un docente di sostegno/accompagnatore fino a due alunni disabili.

Per la partecipazione degli alunni minorenni ad eventi esterni alla scuola, visite d'istruzione, stage, tirocini, attività di alternanza scuola-lavoro e viaggi, è sempre richiesta l'autorizzazione preventiva dei genitori (anche attraverso PIN dispositivo). Per gli alunni maggiorenni, si richiede la firma dei genitori per presa visione, nel caso di iniziative che prevedano il contributo economico da parte degli studenti partecipanti.

Visite e partecipazioni ad eventi esterni possono essere effettuati previa richiesta al Dirigente Scolastico e acquisita l'approvazione dei docenti del Consiglio di Classe, dopo aver verificato, laddove siano coinvolti gruppi classe con alunni diversamente abili, che sussistano le condizioni per garantire anche la loro partecipazione. I dettagli organizzativi di ciascuna iniziativa devono essere oggetto di specifica circolare indirizzata a tutti gli interessati (alunni, famiglie, docenti e personale ATA), per opportuna conoscenza e per assicurare gli adempimenti di competenza.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Nel caso dei corsi e delle attività affidati a docenti e tutor esterni (previsti nelle iniziative di alternanza scuola lavoro e di ampliamento offerta formativa) e delle relative attività programmate, la vigilanza è affidata al docente esperto/tutor esterno cui è attribuito l'incarico di docenza, tutoraggio

o collaborazione, relativamente agli orari ed alle sedi nelle quali è previsto lo svolgimento delle lezioni/stage/esercitazioni / tirocini/visite.

11. ASSISTENZA AGLI ALUNNI IN CASO DI EMERGENZA, INFORTUNIO O DIFFICOLTA'

In caso di malessere o infortunio di un allievo, il docente responsabile in servizio nella classe, o chiunque rilevi la situazione di emergenza per la quale vige l'obbligo di soccorso, dovrà tempestivamente informare l'Ufficio di Presidenza o la Vicepresidenza e la Segreteria Didattica, nonché gli addetti al Primo Soccorso in servizio presso la Scuola. Se opportuno, andrà prioritariamente chiamato il 118, per un intervento adeguato e quindi informata la famiglia per telefono. In attesa del 118, l'alunno infortunato va assistito, evitando manovre di soccorso improvvisate e somministrazioni di farmaci. Gli alunni minorenni devono essere accompagnati in Pronto Soccorso da un adulto.

In caso di infortunio, è sempre necessario che il docente rediga una relazione dettagliata dell'accaduto, da consegnare tempestivamente presso la Segreteria Didattica, nella quale andranno sempre indicati i seguenti dati:

- cognome e nome dell'alunno, classe;
- circostanze relative all'evento, luogo, ora ed esito;
- dinamica dell'incidente, possibili cause;
- presenza dell'insegnante e nomi di eventuali testimoni;
- soccorsi prestati e conseguenze rilevate e/o riportate dall'infortunato, (in caso di intervento medico ed ospedaliero sarà allegato il certificato medico).

In caso di allarme dovuto a incendio o altri eventi eccezionali, tutto il personale della scuola dovrà seguire le procedure previste dal piano di gestione delle emergenze (PGE).

12. VIGILANZA IN FUNZIONE DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI

Tutto il personale della scuola è tenuto a mantenere un controllo costante degli spazi e delle attrezzature, prestando particolare attenzione a rilevare possibili situazioni di rischio. Eventuali malfunzionamenti, danni, rotture, vanno segnalate tempestivamente al Dirigente Scolastico o al DSGA.

Il lavoratore, ai sensi del ex art. 5 del D.L.vo 626/94 e s.m.i. è obbligato a prendersi cura della salute e della sicurezza propria e delle persone a lui affidate:

- osservando le disposizioni e le istruzioni impartite nel Piano di Gestione delle Emergenze e nel Piano di evacuazione pubblicati sul sito e in visione in ogni singola sede;
- utilizzando correttamente i sussidi, le apparecchiature, gli utensili, i dispositivi di sicurezza e prevenzione incendi;
- segnalando deficienze di mezzi e dispositivi, condizioni di pericolo e di urgenza;
- prestando gli interventi di primo soccorso in caso di infortunio;
- non rimuovendo o modificando i dispositivi di sicurezza o di controllo ed avendo cura che anche gli alunni non lo facciano;
- astenendosi dal compiere operazioni non di propria competenza;
- vietando agli alunni l'uso di materiale e/o sussidi di cui non si abbia certezza di rispondenza alle norme di sicurezza;
- conoscendo le norme e il gruppo dei responsabili SPP.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Raffaella Massacesi